

VARIANTE AL PIANO PER IL PARCO

VALLEBUIA

art. 14 Legge Regionale n. 24/1994 e succ. modif.

art. 110 comma 3 Legge Regionale n. 30/2015

- (Piano per il Parco approvato dal Consiglio Direttivo in data 30/12/2008 con delibera n°61) -

DICHIARAZIONE DI SINTESI

(art. 27 comma 2 Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10)

Proponente: Soc. Valle Buia S.n.c.

Autorità Competente: Comitato Scientifico del Parco

Autorità Procedente: Consiglio Direttivo del Parco

Progettista: arch. Lorenzo Vallerini

Responsabile del Procedimento: arch. Enrico Giunta

22/11/2016

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N°30 DEL 22/11/2016)



DICHIARAZIONE DI SINTESI

VARIANTE AL PIANO PER IL PARCO DENOMINATA “VALLEBUZIA”

(art. 27 comma 2 Legge Regionale 12 febbraio 2010, n°10)

La Dichiarazione di Sintesi è il documento previsto all'art. 27 comma 2 della L.R.T. n.10/2010 e interessa l'ultima fase della valutazione ambientale strategica, V.A.S., relativa all'approvazione della variante, riassumendo il procedimento che è stato seguito, i risultati ottenuti e le motivazioni alla base delle varie scelte intraprese.

In particolare con la Dichiarazione di Sintesi, unitamente ai documenti che compongono la variante, vengono portate a conoscenza le decisioni e le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale ed i pareri dei soggetti consultati oltre il parere motivato dell'Autorità competente che, in questo caso, è il Comitato Scientifico dell'Ente Parco.

A) IL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO

L'Ente Parco Regionale della Maremma ha approvato il proprio strumento urbanistico, Piano per il Parco, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 30 dicembre 2008.

L'art. 14 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24, istitutiva dell'Ente Parco Regionale della Maremma, stabilisce che i piani per i parchi possono essere modificati o nuovamente adottati e approvati dal consiglio direttivo dell'Ente precedente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco e del Comitato Scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nella seduta del 06.07.2010 ha accolto la proposta avanzata con nota Prot. n. 195 del 31.05.2010 da una azienda agricola ubicata in località Vallebuia nell'area protetta, nel Comune di Orbetello, denominata Società Valle Buia di Riccardi Roberta e C. S.n.c., di attivare una variante al Piano per il Parco finalizzata ad una diversa classificazione di terreni agricoli (27 ettari), con cambio di destinazione d'uso da Aree di Protezione– Aree Forestali- Zona C.1.2. Monti dell'Uccellina (trattate all'art.12 delle N.T.A. del Piano per il Parco) ad Aree di Promozione Economica e Sociale-Zona D1 - Aree di Tutela del Paesaggio Agrario (trattate all'art.19 della N.T.A.del Piano per il Parco).



L'area interessata dalla Variante Vallebuia rientra nell'ambito del SIR-SIC-ZPS n. 116 Monti dell'Uccellina – Codice Natura 2000 IT5150002 e, pertanto, è risultato necessario procedere alla redazione di un apposito studio di valutazione di incidenza nell'ambito della V.A.S.

Ai sensi dell'art. 73 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n°10 infatti, così come modificata dalla Legge Regionale 17 febbraio 2012, n°6, “.....qualora sia necessario procedere alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della L.R. 56/2000”.

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°35 in data 08.05.2012 è stato quindi avviato il procedimento per la variante al Piano per il Parco richiesta dal “Soggetto proponente” Soc. Valle Buia di Riccardi Roberta e C. S.n.c, azienda agricola proprietaria dei terreni oggetto della variante, ubicata in località Valle Buia nell'area protetta del Parco della Maremma.

L'avvio del procedimento per la variante al Piano del Parco è stato effettuato ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 3 gennaio 2005, n.1 *Norme per il governo del territorio* e, per la VAS, ai sensi dell'art. 5 comma 1 e comma 2 b-bis della L.R. 10/2010 per la quale è necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.PR. 357/1997.

Nell'ambito dell'avvio del procedimento di VAS, ai sensi del Capo III della L.R. 10/2010 il Proponente ha elaborato il Documento Preliminare di VAS ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010. Nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n°35 in data 08.05.2012 sono state individuate ai sensi della L.R 10/2010 le seguenti autorità:

- Il Soggetto Proponente (privato): la Soc. Valle Buia di Riccardi Roberta e C. S.n.c, azienda agricola, proprietaria dei terreni oggetto della variante, ubicata in località Valle Buia nell'area protetta del Parco della Maremma;
- l'Autorità Procedente: il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, in quanto organo competente alla adozione ed approvazione del strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
- l'Autorità Competente in materia di VAS: il Comitato Scientifico dell'Ente Parco.



Ai sensi degli art. 19 e 20 della LRT 1/2005 è stato istituito il Garante della Comunicazione, nominato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n°35 in data 08.05.2012, nella persona dell'arch. Lucia Poli del Settore Tecnico dell'Ente.

L'attività informativa, in coerenza con le previsioni della legge regionale si è sviluppata attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- pubblicazione sul sito Internet www.parco-maremma.it attraverso il quale è stato possibile visionare tutta la documentazione disponibile progressivamente alla redazione dei documenti prodotti nel procedimento amministrativo;
- consultazione del materiale in formato cartaceo presso il Settore Tecnico dell'Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n.7/9 nella frazione di Alberese (Gr);
- una assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini e a chiunque interessato per conoscere i contenuti, gli obiettivi e le modalità procedurali della proposta di Variante in argomento.

B) MODALITA' CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE INTEGRATE NEL PIANO O PROGRAMMA

Sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010, ai quali con nota Prot. n°1876 del 15.05.2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento in argomento e sono stati inviati i relativi documenti, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n°35 del 08.05.2012, la Relazione di Avvio del Procedimento ed il Rapporto Preliminare:

1) REGIONE TOSCANA-Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali:

- Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali
- Settore Sperimentazione e Pianificazione Territoriale
- Settore Strumenti della Valutazione e dello Sviluppo Sostenibile;

2)Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali BB.AA.AA;

3)Provincia di Grosseto;

4)Comune di Orbetello;

5)Comune di Magliano in Toscana;

6)Comune di Grosseto.

Nel termine determinato di trenta giorni, dal momento del ricevimento della documentazione, sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti:

-Provincia di Grosseto con nota Prot. n°2332 del 20/06/2012 ha inviato un contributo di valutazione sull'uso prevalente agricolo dei terreni oggetto di variante in rapporto al contesto di rilevante valore ambientale e paesaggistico.

-Regione Toscana - NURV (Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, seduta del 14/06/2012 determinazione n.5) ha inviato in data 22/06/2012



Prot. n°2368 un “contributo valutativo della fase preliminare” con molti aspetti, indicazioni e prescrizioni da tenere presente nell'ambito della redazione del Rapporto ambientale.

-L'associazione “Italia Nostra” in data 27/08/2012 Prot. n°3051 ha trasmesso un contributo relativamente alle motivazioni alla base della Variante, fornendo un apporto “non a favore” di detta variante.

Le tre note sopra riportate sottolineavano l'importanza di approfondire la valutazione della motivazione alla base della Variante partendo dall'analisi della effettiva consistenza e produzione agricola dei terreni in esame comparata alla rilevanza ambientale e al valore paesaggistico della zona. Tali Contributi sono stati trasmessi al “soggetto proponente” che ha elaborato la proposta di Variante e il Rapporto Ambientale in osservanza alle disposizioni impartite e consigliate, oltre all'analisi più tecnica già predisposta dall'agronomo dell'Ente Parco con perizia del 21 novembre 2012 in merito alla rispondenza del “reale prevalente utilizzo agricolo” dei terreni oggetto di variante rispetto al parametro delle N.T.A. del Piano per il Parco.

In data 18 settembre 2012 si è svolta la seduta della Consulta Tecnica Regionale per le Aree Protette e la Biodiversità durante la quale, fra le varie argomentazioni, è stata esaminata la proposta della Variante Vallebuia: in data 06/12/2012 con Prot. n°3971 è pervenuto formalmente, da parte del “Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali” della Regione Toscana, il “parere favorevole” espresso dalla *Consulta Tecnica Regionale per le aree protette e la biodiversità* nella citata seduta del 18/09/2012 (Regione Toscana Prot. n°0322626/P.130.20 del 30/11/2012). In detta nota si specifica anche l'importanza di provvedere, contestualmente all'approvazione della variante, alla correzione di tutti gli errori materiali eventualmente presenti negli elaborati costituendo il Piano vigente.

La regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha inviato in data 30.11.2012 il parere della Consulta Tecnica Regionale per le aree protette e quello del NURV al fine di relazionare, punto per punto, circa le osservazioni redatte. Pertanto di seguito viene riportato lo schema con cui le considerazioni ambientali sono state riportate nella variant da parte del soggetto proponente.

PARERI-RICHIESTE CONSULTA	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA VARIANTE ED ALLA VAS PRESENTATE IL 14 NOVEMBRE 2012
<p>1. La necessità che la Variante rispetti gli obiettivi contenuti nella Deliberazione Consiglio Direttivo del Parco n. 35 del 08/05/2012 “Avvio del procedimento ai sensi della LR 1/05 per la redazione di una Variante al Piano per il Parco per diversa classificazione dei terreni: soggetto proponente Azienda Agraria Valle Buia. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Rapporto Preliminare” :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mantenere l’equilibrio idrogeologico e geomorfologico attuale; -Mantenere, consolidare e ripristinare la complessità strutturale e funzionale dei diversi ecosistemi, sia a livello di ogni singola “tessera ecologica” che come sistema integrato, con particolare attenzione alle singolarità ambientali, al patrimonio vegetazionale spontaneo ed ai corridoi biotici; -Garantire la permanenza formale e sostanziale dei sistemi agrari storicamente determinatesi costituenti la struttura base e peculiare del paesaggio di Vallebuia, unitamente al sistema insediativo e viario; -Mantenere l’esistente autosufficienza della risorsa idrica per gli usi agricoli; -Migliorare, ove necessario, l’accessibilità esistente mantenendo gli attuali assetti stradali ed il fondo “a sterro” delle carreggiate; -Garantire la tutela e il recupero dell’edificato esistente, consentendo il recupero a fini agrituristici dei fabbricati esistenti; -Incentivare e perseguire le forme di produzione di energia rinnovabile; -Incentivare lo sviluppo dell’attività agricola dell’Azienda, soprattutto in relazione all’espansione dell’olivicoltura e la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole 	<p>Nella Variante – Rapporto Ambientale si adempie a tale richiesta nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Par. 6.11. Verifica di coerenza esterna ed interna con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti programmatori, con particolare riferimento alla Tabella 5 “Coerenza esterna ed interna”; ➤ Cap.10.Valutazione dei potenziali effetti ambientali, con particolare riferimento alla Tabella 10 “Valutazione degli effetti attesi”.

2. Acquisizione del parere del Comitato Scientifico del Parco prima dell'adozione della Variante	Parere in atto
3. Acquisizione del parere della Consulta Tecnica regionale per le Aree Protette e la Biodiversità	Perere favorevole come da Lett. Prot. 0322626/P.130.20 del 30/11/2012 del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali
4. Individuazione nella diversa classificazione da "aree forestali C1.2" a "area agricola D1" di una diversa disciplina normativa	<p>Nella <i>Variante al Piano del Parco per diversa classificazione dei terreni dell'Azienda Agraria Valle Buia</i>, si avanza richiesta per una <u>diversa classificazione dei sol terreni agricoli per una superficie di circa 26 ettari (69%) su un totale complessivo dell'Azienda di circa 38 ettari (12 pari al 31% ettari circa sono aree boscate)</u>, con cambio di destinazione d'uso da Aree di Protezione – Aree Forestali - Zona C.1.2. Monti dell'Uccellina (art.12) a Aree di Promozione Economica e Sociale - Zona di D1 - Aree di Tutela del Paesaggio Agrario (art.19).</p> <p>Nella Variante non si richiede alcuna modifica delle normativa vigente all'art.19 delle NTA del Piano del Parco.</p> <p>Ogni eventuale variazione di tale normativa è di diretta competenza dell'Ente Parco.</p> <p>Si rileva che altre Aziende agricole, anche limitrofe all'Azienda Vallebuia, ricadenti nell'ambito Monti dell'Uccellina hanno classificati i loro terreni agricoli in zona D.1</p>

PARERI-RICHIESTE NURV	ADEMPIMENTI DI CUI ALLA VARIANTE ED ALLA VAS PRESENTATE IL 14 NOVEMBRE 2012
<p>1. <i>Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (L.r. 10/2012 All.2 lett.a);</i></p>	<p>Nella Variante – Rapporto Ambientale si adempie a tale richiesta nei seguenti punti:</p> <p>Cap. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI (L.R. 10/2010 All. 2 lett. A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap.3. OGGETTO E FINALITA' DEL RAPPORTO AMBIENTALE (L.R. 10/2010 All. 2 lett. A) ➤ Cap.4. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLA VARIANTE (L.R. 10/2010 All. 2 lett. A) ➤ RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI (L.R. 10/2010 All. 2 lett. A) ➤ Tav. 1 - Vincoli e strumenti di piano, 1/25.000 ➤ Tav. 2 - Stato di fatto e Stato di variante: Tav. 29.B3 del Piano del Parco "Destinazioni d'Uso - Zonizzazione Area Protetta", 1/10.000 ➤ Tav. 3 - Inquadramento territoriale - 1/10.000 ➤ Tav. 4 - Stato dei Vincoli, dei SIC-SIR, della pianificazione urbanistico-territoriale e della pianificazione ambientale e paesistica - 1/10.000
<p>2. <i>Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri (L.r. 10/2012 All.2 lett. b, c, d, e);</i></p>	<p>Nella Variante – Rapporto Ambientale si adempie a tale richiesta nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap. 7. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE (L.R. 10/2010 All. 2 lett. B e C) ➤ Cap. 8. EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE (L.R. 10/2010 All. 2 lett. B) ➤ Cap. 9. RAPPORTO CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE (L.R. 10/2010 All. 2 lett. E) ➤ Cap. 13. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA: SITI DI IMPORTANZA

	<p>REGIONALE, NEMO s.r.l. - (L.R. 10/2010 All. 2 lett. D) - ALLEGATO A (fuori testo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tav. 5 - Geologia e reticolo idrografico, 1/25.000 ➤ Tav. 6 - Fattori naturalistici – Vegetazione 1/5.000 ➤ Tav. 7 - Uso del Suolo Agro-Silvo-Pastorale, 1/5.000 ➤ Tav. 8 - Caratteri visuali e valori paesaggistici, 1/25.000 ➤ Tav. 9 - Carta tecnica con sovrapposizione di catastale, 1/5.000 ➤ Tav. 10 - Rilievi fotografici ➤ Tav. 11 - Ambiti Paesistici Omogenei 1/5.000
<p>3. <i>Possibili impatti significativi sull'ambiente (L.r. 10/2012 All.2 lett. f);</i></p>	<p>Nella Variante – Rapporto Ambientale si adempie a tale richiesta nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap. 10. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI (L.R. 10/2010 All. 2 lett. F)
<p>4. <i>Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente; sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate (L.r. 10/2012 All.2 lett. g, h);</i></p>	<p>Nella Variante – Rapporto Ambientale si adempie a tale richiesta nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap. 11. MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE (L.R. 10/2010 All. 2 lett. G , H)
<p>5. <i>Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi (L.r. 10/2012 All.2 lett. i);</i></p>	<p>Nella Variante – Rapporto Ambientale si adempie a tale richiesta nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap.12. MONITORAGGIO (L.R. 10/2010 All. 2 lett. i)

Si sottolinea, inoltre, che nella Valutazione di Incidenza sono contenuti, in riferimento al SIC-SIR in oggetto, gli stessi adempimenti di cui ai sopracitati punti 1, 2, 3, 4 ,5 del NURV (vedi Indice della Valutazione di Incidenza).



PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.89 DEL 04.11.2014 (Parere Vincolante in fase pre-adozione)

1) Tener conto dei contributi formulati dagli uffici regionali, allegati al presente atto (allegato D), e motivare in ordine alle determinazioni assunte in merito nelle successive fasi procedurali.

Allegato D:

➤ Direzione Generale delle Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici-Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche.

Tale Settore ha dato atto che il proponente della Variante ha valutato la tutela della risorsa idrica, ponendo attenzione nel perseguire l'autosufficienza della risorsa stessa; ha però evidenziato la necessità di conseguire il corretto uso della risorsa idrica e di adottare gli accorgimenti tecnici ai fini della tutela della risorsa stessa anche in riferimento, nella realizzazione dei pozzi, alle fonti possibili di inquinamento. Tale prescrizione trova piena risposta nella stessa normativa relativa alle "aree di tutela del paesaggio agrario-D1" in cui ricadrà l'ambito di variante; l'art. 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco infatti specifica che: *"In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano...omissis....* e al comma 3: *".....La regolamentazione degli emungimenti mediante dotazione dei pozzi di contatori, limitazione delle concessioni all'escavazione di nuovi pozzi, utilizzo di sistemi di irrigazione che limitino la dispersione di acqua, controllo centralizzato delle operazioni di irrigazione. Attivazione, a seguito di verifiche delle portate, di risorse alternative quali la derivazione delle acque dal Fiume Ombrone.*

-La realizzazione di una campagna di indagine finalizzata ad un censimento delle opere di captazione e delle loro caratteristiche, alla delimitazione attuale del cuneo salino, alla caratterizzazione degli acquiferi presenti (in particolare le aree di alimentazione), alla dinamica della falda e alla sua vulnerabilità all'inquinamento, al bilancio idrogeologico. Previsione di un programma di monitoraggio per il costante controllo sull'evoluzione dei fenomeni predetti...".

➤ Direzione Generale Governo del Territorio – Settore Pianificazione del Territorio.

Tale Settore ha presentato un contributo generale relativamente ai tre procedimenti attivati dall'Ente Parco della Maremma, tra cui la "Variante di Vallebuia", sottolineando l'importanza della corrispondenza tra gli obiettivi della variante e gli atti della programmazione regionale. Le prescrizioni del Settore sono ampiamente riconosciute e confermate nella stessa disciplina del Piano per il Parco e analizzate al paragrafo 6.11 della variante *"Verifica di coerenza esterna ed interna con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti programmatori e di piano"* nel quale risulta evidenziata la conformità degli obiettivi tra le strumentazioni a livello regionale, con particolare riferimento alla "conservazione della struttura del paesaggio agrario e alla tutela delle visuali panoramiche" oltre al "mantenimento della biodiversità animale e vegetale". Le aree agricole D1 costituiscono infatti per la fauna e la vegetazione, importante elemento della Rete Ecologica del Parco come "zone cuscinetto – Buffer Zones" che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle aree centrali –Core areas (ovvero le aree

forestali caratterizzate da alto contenuto di naturalità) con funzione protettiva nei confronti di quest'ultime o di particolari situazioni morfologiche e di interesse paesaggistico. Inoltre, preliminarmente alla adozione, la variante è stata oggetto di analisi nell'ambito dei documenti della VAS elaborati dall'arch. Lorenzo Vallerini, per confermare la coerenza e compatibilità con le prescrizioni del P.I.T. 2005-2010 della Regione Toscana approvato con Del. C.R. n. 72 del 24/07/2007 compresa l'implementazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42/04 adottato con Del. C.R. n. 32 del 16/06/2009 e con le Schede di paesaggio del PIT relative all'ambito 24 "Costa Grossetana" e 26 "Argentario". In tale documento è inoltre stata valutata la compatibilità con il PRAF, PRAA 2007-2010, PAER e PAI oltre che con le altre prescrizioni del NURV

➤ Direzione Generale delle politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici- Settore Protezione e Valorizzazione della fascia costiera e dell'ambiente marino.

Tale Settore ha evidenziato che, trattandosi di aree interne rispetto alla fascia costiera, non risulta necessario l'espressione di un parere di competenza.

2) Si prescrive altresì al Parco di tener conto delle indicazioni formulate nella nota del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali prot. A00GRT/0322626/ P.130.020 del 30 novembre 2012, e di seguito riportate:

-di prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente circostante all'area oggetto di variante, anche in considerazione delle emergenze e dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati sia dalla normativa regionale che comunitaria, applicando lo strumento della valutazione d'incidenza nelle eventuali successive fasi di realizzazione di possibili interventi e progetti, in quanto, nonostante la variazione di classificazione dei terreni, l'azienda agraria rimane comunque inserita all'interno di un'area di protezione-aree forestali C.I.2. dove si prevedono determinate limitazioni d'uso e di fruizione ai fini della salvaguardia dei valori naturalistico-ambientali di pregio, importanti per taxa animali e vegetali;

-di apportare eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano approvato, tenuto conto della variante in corso, al fine di ovviare ai possibili effetti sullo stato di conservazione del territorio del parco;

-di verificare la coerenza del programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2005, predisposta dall'azienda agricola Vallebuia, con le finalità del parco e con l'esigenza di conservazione e di valorizzazione dell'intero territorio protetto, tenuto conto del contesto specifico in cui l'azienda è inserita".

L'Ente Parco condivide pienamente la raccomandazione di *prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'area oggetto di variante...anche apportando, eventualmente, modifiche alle norme:* in realtà la stessa normativa per le "aree di tutela del paesaggio agrario-D1" in cui ricadrà l'ambito di variante prevede una particolare tutela; all'art. 19 comma 2, si specifica che: *"In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche dei suoli, nonché attività che comportino processi di inquinamento del terreno, delle falde acquifere, della flora e della fauna o che risultino comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia delle risorse e di sostenibilità degli interventi dichiarate dal presente Piano".* Inoltre si ricorda che le aree oggetto di variante ricadono all'interno del SIR "Monti dell'Uccellina" classificato come SIC e ZPS -cod. IT51A0016 (è in fase di elaborazione il piano di gestione del SIR Monti



dell'Uccellina nel quale viene posta particolare attenzione allo stato di conservazione dei valori naturalistico-ambientali anche dell'area oggetto di variante) e ulteriormente tutelate con D.M. 25/09/1962 "zona ai piedi dei monti dell'Uccellina ed il mare compreso il centro urbano di Talamone" (cod.268-1962_1). Si specifica inoltre che gli articoli 31 e 88 della Legge Regionale 19.03.2015, n.30 prevedono espressamente che il nulla osta dell'Ente Parco venga rilasciato unitamente agli esiti della valutazione di incidenza delle opere. Pertanto l'eventuale *programma di miglioramento agricolo-ambientale* che sarà presentato dall'azienda agricola di Vallebuia sarà valutato nel pieno rispetto dell'ambiente, senza incidere significativamente sulle specie di flora e fauna, tutelando l'integrità complessiva del sito.

C) MODALITA' CON CUI SI E' TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO

Per la redazione della VAS e della Valutazione di Incidenza è stato necessario produrre un Rapporto Ambientale coordinato (art. 34 LR10/2010).

Oggetto del Rapporto Ambientale è una Variante al Piano del Parco per diversa classificazione dei terreni dell'Azienda Agraria Valle Buia: lo stato attuale degli usi del suolo dell'Azienda conferma il prevalente uso agricolo dei terreni dell'Azienda.

La Variante si inserisce coerentemente nel Piano del Parco stesso, risultando compatibile sia con la situazione ambientale e paesaggistica esistente, dato che non ne modifica alcuna componente, che con le analisi, sintesi e destinazioni del Piano. Si è trattato, di fatto, di riconoscere lo stato di fatto e distinguerlo da una destinazione d'uso di Piano non corrispondente alla situazione reale.

Il Comitato Scientifico, in qualità di Autorità Competente per la VAS, ha espresso in data 29/05/2015 il "parere motivato" ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. sulla variante urbanistica denominata Vallebuia, di seguito sintetizzato:

parere favorevole alla variante Vallebuia di cui il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica costituiscono parte integrante considerato che la variante in oggetto non presenta incidenza significativa sulle specie di flora e fauna, sugli habitat e sull'integrità complessiva del Sito.

Per quanto concerne la risorsa acqua, si raccomanda agli uffici dell'Ente Parco che, in caso di future attività che necessitano di acqua per uso irriguo, venga chiesto preventivamente parere all'Autorità Idrica Toscana e/o altro Ente competente.

Il parere motivato da atto dell'esito delle analisi valutative oltre che dei contributi pervenuti.

(l'avviso dell'avvenuta adozione della variante di Vallebuia è stato pubblicato sul BURT n.52 del 31.12.2014 e, nella stessa data, la documentazione della variante comprensiva del "Rapporto ambientale" e la "Sintesi non tecnica" è stata depositata per i successivi 60 giorni presso il settore tecnico dell'Ente affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare le osservazioni ritenute opportune, anche per il procedimento di VAS).

CONTRIBUTI PERVENUTI DOPO L'ADOZIONE

Nel termine dei 60 giorni sopra riportati, sono pervenuti due contributi da parte dei seguenti enti:

- 1) Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale (PEC del 13.02.2015 prot. 26427).
- 2) Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali (PEC del 05.03.2015 prot. 55456).



CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI SOPRA RIPORTATI

- 1) Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione Territoriale (PEC del 13.02.2015 prot. 26427):

Considerato che la variante ha come obiettivo la modifica della classificazione di alcune aree rurali sulla base dell'effettiva presenza della copertura forestale, si suggerisce di effettuare una verifica di tipo agronomico-forestale secondo le disposizioni contenute all'art.3 della legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000 e s.m.i., prestando attenzione ai terreni identificati nell'elaborato 6 "Fattori naturalistici-vegetazione" come "prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con pratelli residui di terofite". Quest'ultimi terreni, da una prima analisi delle foto aeree AIMA 2010 a nostra disposizione, sembrerebbero in corso di rinaturalizzazione e parzialmente interessati da copertura vegetale di possibile classificazione forestale.

La verifica agronomico-forestale, da parte del dott. agronomo e della dott.ssa forestale del Parco, è stata eseguita sia precedentemente l'avvio della variante e sia in seguito all'adozione alla variante di Vallebuia, in risposta al contributo della Provincia di Grosseto, come di seguito riportata, evidenziando la piena tutela e attenzione della biodiversità da parte degli uffici dell'Ente deputati all'istruttoria, in applicazione delle norme che insistono sull'area di interesse.

Le aree indicate nell'elaborato n. 6 "Fattori naturalistici - Vegetazione" della Variante quali "Prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con praterelli residui di terofite" sono caratterizzate, per la maggior parte, da oliveti abbandonati coperti principalmente da rosmarino, in parte colonizzati da vegetazione tipica della macchia mediterranea (leccio, lentisco, erica). Tali superfici, nell'elaborato n. 7 "Uso del Suolo" sono state annoverate come "Aree con prevalenza di pascoli cespugliati".

Pertanto, (benché le porzioni forestali delle aree in questione non raggiungono i minimi stabiliti dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 e quindi non sono state annoverate tra le aree boscate), le aree classificate con il codice corine Biotopes 32.23/34.5 "Prati pascoli con stadi di ricolonizzazione arbustiva e con praterelli residui di terofite" corrispondenti al codice Habitat Natura 2000 5332/6220 "Garighe savanoidi ad *Ampelodesmos mauritanicus* / Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", rappresentano aree di particolare pregio ambientale da salvaguardare.

Per le stesse dovranno essere adottate le misure di conservazione indicate nella Deliberazione G.R. 644/2004 per il SIR 116 (SIC-ZPS IT51A0016) Monti dell'Uccellina, lettera b); "Conservazione e, dove necessario (oliveti abbandonati), recupero dei prati annui e delle garighe (habitat prioritari, di grande importanza per flora, rettili e uccelli), possibilmente mediante la prosecuzione delle forme tradizionali di uso del suolo, che garantiscono il mantenimento di buoni livelli di eterogeneità ambientale (EE)".

Pertanto saranno privilegiate le azioni volte al recupero delle piante di olivo per il mantenimento degli ambienti aperti, evitando l'ulteriore affermazione delle specie forestali, ma mantenendo le specie arbustive di gariga. Resta inteso che i nuclei di vegetazione forestale già ampiamente affermati dovranno essere salvaguardati.

- 2) Regione Toscana, Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali (PEC del 05.03.2015 prot. 55456):

A seguito della trasmissione, con nota prot. Parco n. 2907 del 23 dicembre 2014, della delibera n. 66 del 04.12.2014 con cui il Consiglio Direttivo ha adottato la variante al Piano



per il Parco in oggetto, il Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali ha richiesto agli uffici regionali interessati la trasmissione di eventuali osservazioni e contributi utili al proseguo dell'iter procedurale.

Si rende quindi noto che:

-il Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, con e-mail del 23.02.2015, ha fatto presente di non aver elementi da segnalare ma ha raccomandato che il Piano per il Parco sia congruente ai Piani comunali di classificazione acustica dei Comuni interessati;

-il Settore Tutela e gestione delle risorse idriche ha trasmesso il proprio contributo con nota prot. n. AOOGR/468559/P.010.020 del 25.02.2015 che si allega.

Tenuto conto che le determinazioni assunte nella delibera n. 89 del 4 novembre 2014 verranno motivate nella successiva fase procedurale, ci si riserva di esprimere successive raccomandazioni e prescrizioni nel parere vincolante precedente l'approvazione.

Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche:

Gli elaborati presentati non prevedono nuove edificazioni, ma evidenziano che l'effetto limitatamente negativo potrebbe essere quello relativo alla risorsa acqua conseguente all'implementazione dei seminativi, anche se ad oggi non previsto. La mitigazione prevista tende all'autosufficienza della risorsa idrica per uso agricolo. Premesso che è sempre più necessario un corretto uso delle risorse idriche, anche al fine di contrastare sempre più frequenti situazioni di emergenza, si ricorda di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento. In caso di future attività che necessitano di risorsa idrica, si raccomanda di chiedere il parere all'autorità idrica Toscana e/o altro Ente competente. Per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal DM n. 185 del 12.6.2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali.

Il Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Toscana ha dunque inviato alcune raccomandazioni da parte dei due Settori, quello relativo all'inquinamento acustico e quello inerente alla risorsa acqua. L'Ente Parco condivide pienamente tali raccomandazioni che saranno oggetto di particolare attenzione nell'ambito della variante generale al Piano per il Parco; infatti con delibera del Consiglio Direttivo n°43 del 29 luglio 2014 è già stato determinato di attivare la procedura per la redazione e l'approvazione, nelle forme di legge, della variante generale al vigente piano per il parco, ad oggi anche alla luce dell'articolo 27 della legge regionale n°30/2015 che ha introdotto il concetto di Piano Integrato per il Parco. La Variante di Vallebuia risulta comunque rispettare tali raccomandazioni anche relativamente alla normativa già presente nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco, articolo 19, come già specificato nelle controdeduzioni alla raccomandazione per la risorsa idrica, trasmessa antecedentemente l'adozione. Qualsiasi intervento che l'Azienda di Vallebuia proporrà in seguito alla approvazione della presente variante, sarà necessariamente sottoposta a Valutazione circa l'Incidenza che lo stesso potrà avere sulle risorse idriche e in merito alla "qualità dell'aria e all'inquinamento acustico", secondo le normative citate dal settore regionale. Tale importante tematica viene anche affrontata nell'ambito del redigendo piano di gestione del SIR Monti dell'Uccellina classificato come SIC e ZPS -cod. IT51A0016 all'interno del quale ricade anche l'area oggetto di variante.

D) MOTIVAZIONI E SCELTE DI PIANO O PROGRAMMA ANCHE ALLA LUCE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VAS

Di seguito si riportano le motivazioni alla base della richiesta, da parte del soggetto proponente, della Variante di Vallebuia al Piano per il Parco.

1. Le aree per le quali si richiede la Variante da Aree Forestali *Zona C.1.2.* a Aree di Tutela del Paesaggio Agrario *Zona D.1* sono aree adibite ad usi agricoli, compresi gli immobili in esse contenuti, per circa 26 ettari su un totale di circa 37,9 di proprietà dell'Azienda;
2. L'uso attuale dei suoli agricoli è storicamente determinato con provenienza per lo più dai vecchi poderi dell'Ente Maremma;
3. Tali terreni agricoli fanno parte di un contesto omogeneo di tipo agricolo facente parte di quella fascia collinare e pedecollinare a prevalenza di pascoli con olivo e oliveti tradizionali posta tra la zona della Valentina Nuova e quella delle Caprarecce di Talamone che costituisce unità territoriale omogenea e continua intervallata ed inserita nelle fasce boscate dei Monti dell'Uccellina;
4. La Variante proposta si inserisce nel Piano ed è compatibile ad esso, anche in considerazione che la limitrofa area agricola denominata Podere Giulia e Podere Caprarecce, fisicamente collegata con l'area oggetto della Variante tramite una valle-corridoio agricolo e viabilità (che conduce a località spiaggia Le Cannelle), è già stata riconosciuta come Area di Tutela del Paesaggio Agrario *Zona D.1* ed inserita nel Piano come tale;
5. Gli usi del suolo attuali per l'area della Variante sono di notevole valore paesaggistico, proprio per la loro caratteristica di aree agricole all'interno delle aree boscate dei Monti dell'Uccellina per le quali, come indica il Piano, vanno mantenute le esistenti destinazioni d'uso, consentendone l'attività agricola e le attività ad essa connesse;
6. Tali aree agricole costituiscono per la fauna e la vegetazione importante elemento della Rete Ecologica del Parco come ZONE CUSCINETTO -*BUFFER ZONES* che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle AREE CENTRALI -*CORE AREAS* (ovvero le Aree Forestali caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni) con una funzione protettiva nei confronti di quest'ultime o di particolari situazioni morfologiche e di interesse paesaggistico (vedi Valutazione di Incidenza);
7. Senza un reddito le attività agricole non possono sussistere e il paesaggio agrario si degrada, motivo per cui la gestione di tali aree agricole da parte dell'Azienda Agricola Valle Buia necessita di una valorizzazione, pur nel rispetto dei vincoli e delle procedure esistenti, delle potenzialità economiche dell'Azienda stessa che esiste in quanto organismo produttivo agricolo. E tali attività di valorizzazione, come indicato nelle Relazioni relative agli aspetti agronomici del Piano del Parco, possono riguardare iniziative ecosostenibili integrate alla fruizione del Parco come le attività equestri, con particolare riferimento al cavallo maremmano, e l'agriturismo, nonché attività propriamente agricole come i seminativi esistenti e il mantenimento dell'olivicoltura tradizionale a cui dare un maggiore risalto per una futura promozione sul mercato di produzioni DOP provenienti dalla zona del Parco;
8. Tutte le pratiche agricole e zootecniche, come stabilito nelle NTA al comma 3 art.19, devono essere soggette ad un piano aziendale di trasformazione agro-ambientale, ovvero ad un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 42 della L.R. n.1/2005 che, eventualmente, costituirà elemento di valutazione delle possibili incidenze derivanti dagli interventi di valorizzazione agricola, allo stato attuale comunque non ancora definiti;
9. La Variante non costituirà, comunque, alcuna modifica dell'attuale uso dei suoli e non comporterà modifiche sostanziali alla esistente situazione ambientale, compreso l'uso sostenibile delle risorse idriche, e all'assetto paesaggistico nel suo complesso che, anzi, non potrà che essere consolidato nella sua immagine attuale proprio grazie al mantenimento delle attività agricole.



Dunque le scelte della Variante si possono riassumere nelle seguenti considerazioni:

- L'uso attuale dei suoli è storicamente determinato, con provenienza per lo più dai vecchi poderi dell'Ente Maremma, e le aree adibite ad usi agricoli coprono il 69% del totale della proprietà;
 - L'area dell'Azienda Agricola Vallebuia fa parte di un contesto omogeneo di tipo agricolo facente parte di quella fascia collinare e pedecollinare a prevalenza di pascoli con olivo e oliveti tradizionali posta tra la zona della Valentina Nuova e quella delle Caprarecce di Talamone che costituisce unità territoriale omogenea e continua intervallata ed inserita nelle fasce boscate dei Monti dell'Uccellina ed è fisicamente collegata con la limitrofa area agricola denominata Podere Giulia e Podere Caprarecce tramite una valle-corridoio agricolo e viabilità (che conduce a località spiaggia Le Cannelle);
 - L'attività agro-silvo-pastorale contribuisce a mantenere la permanenza formale e sostanziale dei sistemi agrari storicamente determinatesi costituenti la struttura base e peculiare del paesaggio di Vallebuia, unitamente al sistema insediativo e viario;
 - L'attività agro-silvo-pastorale svolta dall'Azienda contribuisce a mantenere l'equilibrio idrogeologico e geomorfologico attuale;
 - L'attività agro-silvo-pastorale contribuisce a mantenere la complessità strutturale e funzionale dei diversi ecosistemi, sia a livello di ogni singola "tessera ecologica" che come sistema integrato, con particolare attenzione alle singolarità ambientali, al patrimonio vegetazionale spontaneo ed ai corridoi biotici;
- Gli usi del suolo attuali sono di notevole valore paesaggistico, proprio per la loro caratteristica di aree agricole all'interno delle aree boscate del Monti dell'Uccellina per le quali, come indica il Piano, vanno mantenute le esistenti destinazioni d'uso, consentendone l'attività agricola e le attività ad essa connesse;
- Tali aree agricole costituiscono per la fauna e la vegetazione importante elemento della Rete Ecologica del Parco come ZONE CUSCINETTO -BUFFER ZONES che coincidono con le zone-fasce limitrofe alle AREE CENTRALI -CORE AREAS (ovvero le Aree Forestali caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni) con una funzione protettiva nei confronti di quest'ultime o di particolari situazioni morfologiche e di interesse paesaggistico;
- Dall'area in questione sono possibili visuali panoramiche di rilevantissimo valore verso le aree contermini e verso paesaggi di area vasta.

Per quanto concerne la **componente vegetale e faunistica**, nella Valutazione di Incidenza è stato indicato che "... la Variante in oggetto non presenta incidenza significativa sulle specie di flora e fauna, sugli habitat e sull'integrità complessiva del Sito e non sono necessarie misure di mitigazione e compensazione...".

Per quanto concerne la **componente ambientale**, gli unici effetti limitatamente negativi riguardano la risorsa acqua: l'implementazione dei seminativi in tutte le aree con tale destinazione d'uso attuale potrebbe, in linea teorica (tale aumento dei consumi è comunque puramente teorico, mancando, ad oggi, i dati sul futuro sviluppo di tali colture agricole), richiedere un incremento dell'uso della risorsa idrica esistente, riducendo l'attuale autosufficienza idrica.



La misura di mitigazione prevista per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile tale eventuale impatto limitatamente negativo mantenendo l'esistente autosufficienza della risorsa idrica per gli usi agricoli, potrebbe riguardare il riuso delle acque meteoriche che, raccolte dalle coperture degli edifici facenti parte il complesso dell'Azienda e da altre aree (canalizzazioni e condotte, manutenzione ordinaria per il mantenimento dell'efficienza della rete idraulica superficiale) possono essere collettate in un uno o più serbatoi interrati per poi, dopo opportuni filtraggi, essere di integrazione all'esistente sistema idrico per irrigazione.

Per quanto concerne la **componente visiva**, gli unici effetti limitatamente negativi riguardano l'eventuale attivazione di fonti energetiche rinnovabili (solare, fotovoltaico) che, in caso la proprietà decidesse di procedere in tale direzione, potrebbero essere localizzate in una parte delle aree attualmente degradate.

La misura di mitigazione prevista per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile tale eventuale impatto limitatamente negativo potrebbe riguardare, come previsto nelle NTA del Piano del Parco all' Art. 6 - Piani e progetti di attuazione, comma 1. Piani di attuazione di settore e piani di gestione, la predisposizione da parte dell'Ente Parco di un "...piano-progetto per la realizzazione di un sistema "diffuso" di produzione rinnovabili (solare previa valutazione di impatto paesaggistico) ..." all'interno del quale si inserirebbero le eventuali previsioni energetiche dell'Azienda.

Nello Studio di Incidenza nell'ambito della VAS, si afferma inoltre che la Variante al Piano in esame:

- non è connesso/necessario alla gestione del Sito;
- non comporta, di per sé, perturbazioni significative in quanto l'area in esame è prevalentemente agricola, e lo era già prima dell'istituzione del SIR;
- le specie presumibilmente presenti sono prevalentemente legate ad ambienti agricoli o comunque soggetti a periodici eventi di disturbo (garighe e macchie);
- gli habitat di interesse presenti sono anch'essi legati prevalentemente ad ambienti aperti agricoli o comunque soggetti a periodici eventi di disturbo, con la sola eccezione delle foreste di *Quercus ilex*, per le quali il cambiamento di classificazione non comporta variazioni delle possibili forme d'uso.

"...Non si ritiene quindi necessario procedere alla fase successiva, di valutazione analitica della qualità e dell'entità dei possibili impatti."

Nello stesso Studio di Incidenza, al Paragrafo 10 *Monitoraggio* si evidenzia che "La Variante in oggetto non presenta incidenza significativa sulle specie di flora e fauna, sugli habitat e sull'integrità complessiva del Sito e non è necessario un piano di monitoraggio".